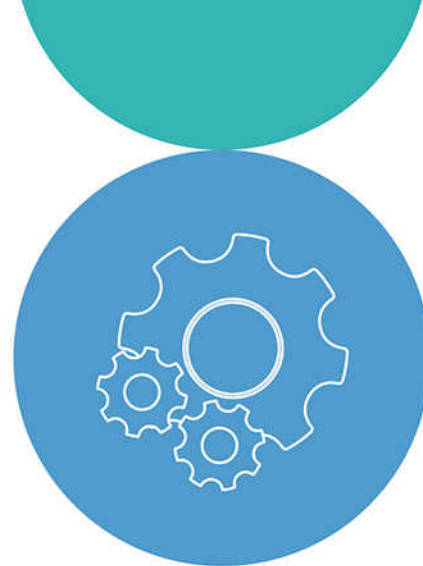




PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Il presente Set Informativo del Modulo PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - edizione 07.02.2026 si compone di:

- DIP Modulo Protezione del Patrimonio
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione del Patrimonio
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione del Patrimonio

Proteggi il tuo patrimonio con...

- Prevenzione e Assistenza, ai locali, alle persone, al titolare, diverse formule e formati tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per prevenire i problemi o risolverli velocemente.
- IN ACCORDO – Responsabilità Civile verso terzi per difendere il patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi, anche lavoratori dipendenti, nello svolgimento dell'attività, esclusa ogni responsabilità di carattere professionale.
- IN ACCORDO – Protezione Legale, per un valido sostegno economico in caso di controversie e azioni legali sorte in relazione all'attività di impresa.



Scopri la Protezione del patrimonio di Active Impresa Commercio nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità civile, Tutela legale, Assistenza

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Active Impresa Commercio
Modulo Protezione del Patrimonio

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Active Impresa Commercio è destinato all'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, della tutela legale e dell'assistenza di soggetti - persone fisiche, imprese o enti - che svolgono attività di servizio.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA

✓ ASSISTENZA AI LOCALI

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze relative ai locali dell'azienda: Invio di un idraulico per interventi di emergenza; Interventi di emergenza per danni d'acqua; Invio di un elettricista per interventi di emergenza; Fornitura temporanea di energia elettrica; Invio di un fabbro per interventi di emergenza; Invio di un serrandista in caso di emergenza; Invio di un frigorista per interventi di emergenza; Invio di un vetraio nelle 24 h; Invio di una impresa di pulizie; Invio di un sorvegliante.

✓ ASSISTENZA ALLE PERSONE

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze che riguardano eventuali persone presenti nei locali assicurati: Consulenza medica; Invio di un medico in Italia; Invio di un'autoambulanza in Italia.

È inoltre prevista la seguente opzione con pagamento di un Premio aggiuntivo:

✓ ASSISTENZA AL TITOLARE

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze che riguardano il titolare dell'azienda: Invio di un infermiere a domicilio; Invio di un fisioterapista a domicilio; Invio di un collaboratore domestico; Rientro anticipato.

La Garanzia è denominata:

- Assistenza Commercio Start, se sono attivi i primi due gruppi di Prestazioni
- Assistenza Commercio Plus, se è attiva anche l'integrazione opzionale.

SEZIONE IN ACCORDO – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

✓ Responsabilità Civile verso terzi: Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), come civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni corporali o Danni materiali causati a terzi in conseguenza di un evento accidentale che si verifica nell'ambito dell'attività di servizio - sedi svolte nei locali dell'ufficio o studio professionale (di seguito denominati "Fabbricato") nell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa. La Garanzia Responsabilità Civile verso terzi comprende i danni che derivano dalla conduzione dei Fabbricati.

✓ Sono compresi, con **specifico limite**, i danni da interruzione e sospensione di attività.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie:

- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro;
- RC proprietà del fabbricato.

Per le seguenti attività di servizio:

- Ambulatori di fisioterapia e osteopatia (codice attività 904)
- Club sportivi, Palestre sportive, Palestre per discipline olistiche, circoli ricreativi/dopolavoro con Palestre o impianti sportivi (codice attività 905)
- Istituti di formazione (codice attività 914)
- Sedi di pubblica sicurezza (codice attività 916)

la sezione Responsabilità Civile verso terzi vale solo per i rischi della proprietà del Fabbricato, o di parte di esso, ubicato nella Scheda Riepilogativa.

SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE

✓ Sono assicurate una serie di spese per la tutela stragiudiziale e giudiziale dell'Assicurato relative a vertenze che coinvolgono:

- la proprietà o la conduzione dei locali indicati nella Scheda riepilogativa, in quanto in capo a uno degli Assicurati
- le parti comuni di tali locali, come definite dall'art. 1117 del Codice civile, **per la sola quota a carico degli Assicurati**
- le aree di pertinenza del Fabbricato, **escluse le strade private allo stesso adiacenti, anche tenute a giardino.**

La copertura opera nei seguenti casi:

- ✓ difesa in procedimenti penali per Delitti colposi o contravvenzioni e per Delitti dolosi o preterintenzionali **solo se il giudizio si conclude con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento nel merito e nei casi di Derubricazione del reato da doloso a colposo e di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;**
- ✓ opposizioni o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi e sanzioni pecuniarie o interdittive per violazioni o inosservanze della normativa del Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della normativa in materia di protezione dei dati personali;



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA

✗ **Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da:** dolo dell'Assicurato; alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di terrorismo; trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

✗ **Inoltre le prestazioni a protezione di persone non operano in caso di infortuni causati da:** ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai; salti dal trampolino con sci o idrosci; uso di guidoslitte; sport aerei; corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e relative prove e allenamenti; pratica di attività sportive svolte a titolo professionale **o in caso di Malattie** che derivano da epidemie/pandemie già in atto o già note.

SEZIONE IN ACCORDO – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

✗ **Non sono considerati terzi:** 1. coloro che subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato (salve le specifiche inclusioni); 2. i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato e le persone che sono con lui nei seguenti rapporti: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli; 3. quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente e le società controllanti, controllate o collegate.

✗ **Sono esclusi i danni da:** radiazioni; detenzione di sostanze radioattive; esplosivi; amianto o prodotti che contengono amianto; onde o campi elettromagnetici; attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti; proprietà di immobili (se non attivata la relativa garanzia accessoria); esercizio di attività professionali o commerciali; lavori all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti; lavori su infrastrutture offshore; uso di Veicoli a motore, macchinari o impianti azionati da minore di 16 anni o da persona non in possesso di requisiti di legge; assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno; responsabilità volontariamente assunte e **i risarcimenti a carattere punitivo.**

✗ **Sono inoltre esclusi i danni a:** dati informatici (atto/incidente cyber); condutture e impianti sotterranei.

Per le seguenti attività di servizio:

- Ambulatori di fisioterapia e osteopatia (codice attività 904)
- Club sportivi, Palestre sportive, Palestre per discipline olistiche, circoli ricreativi/dopolavoro con Palestre o impianti sportivi (codice attività 905)
- Istituti di formazione (codice attività 914)
- Sedi di pubblica sicurezza (codice attività 916)

✗ **sono esclusi i danni da:** radiazioni e detenzione di sostanze radioattive; esplosivi; amianto o prodotti che contengono amianto; onde o campi elettromagnetici; attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti; circolazione (anche in aree di pertinenza dei locali equiparate a strade di uso pubblico, di veicoli a motore e di natanti e Imbarcazioni a motore e di aeromobili; Furto; umidità, stitilicidio e insalubrità dei locali; uso di Veicoli a motore, macchinari o impianti azionati da minore di 16 anni o da persona non in possesso di requisiti di legge; attività svolte da coloro che occupano i locali e, in ogni caso, dei quali l'Assicurato deve rispondere; inquinamento; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento

✗ **sono esclusi i danni a:** dati informatici (atto/incidente cyber); cose trasportate, rimorchiate, sollevate; cose altrui da incendio, Esplosione o Scoppio; cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo; cose che si trovano sui Veicoli o al loro interno (in caso di danni a Veicoli); responsabilità volontariamente assunte e che non derivano in modo diretto dalla legge e **i risarcimenti a carattere punitivo**

- ✓ controversie relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
- ✓ controversie relative a danni che terzi sostengono di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato;
- ✓ controversie civili o procedimenti che derivano dalla caduta accidentale di alberi o loro parti;
- ✓ controversie individuali di lavoro con i dipendenti con mansioni di portiere dello stabile;
- ✓ controversie relative a pretese inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture di beni o di servizi inerenti ai locali;
- ✓ controversie relative ai Danni materiali e corporali causati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento provocato da rottura improvvisa di impianti e condutture.

Al Modulo Protezione del Patrimonio è inoltre abbinato il servizio di consulenza legale telefonica **PRONTO AVVOCATO**, attivo anche con il Modulo Protezione dell'Attività, per affrontare controversie legali, impostare comunicazioni a controparti e ottenere chiarimenti su normative vigenti in relazione agli immobili alle ubicazioni in cui è esercitata l'attività indicate nella Scheda Riepilogativa.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito dei Massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

- ✗ **non sono considerati terzi:** 1. coloro che subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato (salve le specifiche inclusioni); 2. i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato e le persone che sono con lui nei seguenti rapporti: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli; 3. quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente e le società controllanti, controllate o collegate

SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE

- ✗ **Sono escluse le vertenze relative a:** disastro ecologico da eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o allarme; sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato ha preso parte; atto doloso che colpisce il sistema informatico dell'Assicurato; diritto di famiglia, successioni e donazioni; materia tributario e fiscale; circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni; attività professionale o commerciale svolta dall'Assicurato; compravendita o permuta di immobili; recupero dei crediti; abbattimento o potatura di alberi; vertenze di lavoro diverse da quelle individuali con dipendenti con mansioni di portiere dello stabile; rapporti con agenzie per la ricerca e collocazione professionale; rapporti fra soci, tra amministratori o tra soci e amministratori; diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale; rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione; controversie con Generali Italia o DAS.
- ✗ **È inoltre escluso il pagamento di sanzioni.**



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, salvo la Prestazione Rientro anticipato, che può essere fornita anche al di fuori di tali paesi. Sono sempre esclusi i Paesi in stato di guerra dichiarata o di fatto, in cui sono in atto tumulti popolari o dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta
- ✓ La Garanzia In accordo - Responsabilità Civile verso terzi opera in relazione alle ubicazioni indicate dall'Assicurato e per i danni che si verificano in tutto il mondo. In USA e Canada la garanzia opera esclusivamente per danni conseguenti alla partecipazione a fiere, mostre e mercati svolti in tali paesi. La sezione In accordo Responsabilità Civile verso terzi – Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbicato opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
- ✓ La Garanzia In accordo - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro opera per danni che avvengono in tutto il mondo..
- ✓ La sezione In accordo - Protezione legale opera per Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
 - tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di danno extracontrattuale;
 - tutti i Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
 - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.
- ✓ Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica Pronto Avvocato opera in Italia e in relazione a normative italiane.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve:**

- Fornire a Generali Italia dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare
- Comunicare in forma scritta a Generali Italia
 - ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione del Rischio assicurato
 - l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie.
- **In caso di Sinistro di Responsabilità civile:** presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni; dare subito notizia a Generali Italia di ogni atto che gli viene notificato tramite Ufficio Giudiziario; fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro;
- **In caso di Sinistro per la Garanzia Protezione legale:** segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS tramite il numero verde 800 572 572 o, per le richieste dall'estero, il numero +39 02 5824 0565 o tramite l'invio di una mail a sinistri@das.it; in caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale; far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
- Per attivare le Prestazioni di Assistenza e la Consulenza legale: chiamare i numeri telefonici dedicati e fornire i dati necessari

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione Active Impresa Commercio può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3,5%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo. Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive. Il Contraente versa inoltre un'integrazione del premio per la copertura del Periodo di Allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie Successive.

Somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo e Premio delle garanzie possono essere soggetti ad adeguamento annuale in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione Active Impresa Commercio decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie di ogni Modulo – compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente.

Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia Iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di durata inferiore all'annualità assicurativa è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento).

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento.

Per le vertenze di natura contrattuale, la copertura di Tutela legale ha un periodo di inefficacia iniziale di 90 giorni durante il quale non opera.

Le Garanzie In accordo - Protezione Legale operano per le controversie e i procedimenti determinati da Sinistri che si verificano nel periodo di efficacia della Garanzia stessa e di cui l'Assicurato viene a conoscenza entro dodici mesi dalla cessazione della copertura.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione Active Impresa Commercio non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.** Tale facoltà non è prevista per la Garanzia Pronto Avvocato e le Garanzie di Prevenzione e Assistenza.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata pluriennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni con comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata pluriennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Generali Italia può inoltre recedere per Sinistro, con effetto per tutte le Garanzie attivate del Modulo, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo e in questo caso il Contraente può recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità civile, Tutela legale, Assistenza



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Active Impresa Commercio - Modulo Protezione del Patrimonio

data di aggiornamento: 07.02.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitaly.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

-Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

-OPZIONI CON DIMINUIZIONE DEL PREMIO

-Franchigia RCT: è possibile optare per una Franchigia per Sinistro dell'importo di 1.000,00 - 1.500,00 - 2.000,00 - 3.000,00 - 5.000,00 euro, che sostituisce anche ogni eventuale maggiore Franchigia o minimo di Scoperto previsti per le singole coperture prestate, esclusa la Garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro, se attivata. La diminuzione del Premio è proporzionale all'importo di Franchigia pattuito.

-OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

-Parcheggio esteso: consente di aumentare da 300 a 1.500 metri quadri il limite della superficie delle aree di pertinenza dei Fabbricati adibite a parcheggio per le quali opera la copertura di Responsabilità civile verso terzi per conduzione e proprietà dei locali.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA COMMERCIO - PROTEZIONE DEI LOCALI

Le Prestazioni non sono dovute nei casi di seguito indicati. **Invio idraulico per interventi di emergenza - Impianto idraulico e Interventi di emergenza per danni d'acqua:** allagamento o interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, interruzione o rottura delle tubature esterne all'Azienda e negligenza dell'Assicurato; tracimazione da mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Azienda provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico provocata da rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili di servizi igienico-sanitari ed elettrodomestici. **Invio di un idraulico per interventi di emergenza - Impianti di riscaldamento:** guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore; **Invio elettricista per interventi di emergenza e Fornitura temporanea di energia elettrica:** corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda. **Invio elettricista per interventi di emergenza:** corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato; interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore. **Fornitura temporanea di energia elettrica:** corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore. - PROTEZIONE DEL TITOLARE **Rientro anticipato:** se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La copertura è esclusa nei casi di seguito indicati.

Conduzione dei locali e parcheggi: danni che derivano da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione. **Pertinenze adibite a parcheggio:** mancata custodia dei Veicoli; insufficiente segnaletica stradale. **Danni da circolazione - committenza auto:** danni subiti dal conducente, dai componenti della sua famiglia anagrafica; da coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli del conducente. **Danni a cose dei clienti:** danni a denaro, oggetti preziosi, titoli di credito, carte valori. **Danni ai veicoli in sosta o sotto carico e scarico:** danni a Veicoli in sosta e a Veicoli oggetto dell'attività; danni da mancato uso; danni alle cose che si trovano sui Veicoli o all'interno degli stessi; responsabilità riconducibili alla custodia dei Veicoli. **Sicurezza:** danni causati da cani a elevato rischio di aggressività iscritti negli appositi registri veterinari o che appartengono alle razze più a rischio. **Partecipazione a fiere, mostre, convegni, corsi di aggiornamento:** danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo e a quelle sulle quali si eseguono lavori. **Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro:** malattie professionali. **RC proprietà fabbricati:** danni che derivano da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali.

	SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – Proprietà dei Fabbricati Committenza lavori: lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione e attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti; Danni subiti da coloro che occupano i Locali: danni da mancato uso dei Locali causati da lavori negli stessi; a cose detenute causati da lavori edili o di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori; Parcheggi: danni da mancata custodia dei Veicoli, ai Veicoli da mancata asportazione di neve o ghiaccio dall'area di circolazione; ai Veicoli da Inondazione o Allagamento; alle cose che si trovano sui Veicoli al loro interno; da mancato uso dei Veicoli o delle cose che si trovano sui Veicoli al loro interno. SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE Vertenze per danni a terzi da inquinamento accidentale: procedimenti penali.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – PROTEZIONE DEI LOCALI, DELLE PERSONE, DEL TITOLARE

Ciascuna Prestazione è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa. Valgono inoltre i limiti specifici indicati di seguito.

Invio di un idraulico per interventi di emergenza: costi di uscita e manodopera 500,00 euro per Sinistro; **Interventi di emergenza per danni da acqua:** 1.000,00 euro per Sinistro; **Invio di un elettricista per intergenti di emergenza:** costi di uscita e manodopera 500,00 euro per Sinistro; **Fornitura temporanea di energia elettrica:** 500,00 euro per Sinistro; **Invio di un fabbro per interventi di emergenza:** 500,00 euro per Sinistro; **Invio di un serrandista per interventi di emergenza:** 300,00 euro per Sinistro; **Invio di un frigorista per interventi di emergenza:** 300,00 euro per Sinistro; **Invio di un vetraio per interventi di emergenza:** 300,00 euro per Sinistro; **Invio di un'impresa di pulizie:** 300,00 euro per Sinistro; **Invio di un sorvegliante:** 8 ore consecutive per Sinistro; **Trasporto in ambulanza:** 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno); **Invio di un infermiere a domicilio:** 6 ore per Sinistro; **Invio di un fisioterapista a domicilio:** 6 ore per Sinistro; **Invio di un collaboratore domestico:** 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni; **Rientro anticipato:** se il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia, biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dell'Azienda massimo 300,00 euro per Sinistro.

Sono sempre escluse le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La copertura non opera per i danni: a cose che l'Assicurato o chi per lui detiene a qualsiasi titolo; a mezzi di trasporto sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni; a cose altrui che derivano da Incendio Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice civile; da Furto, rapina, sottrazione o smarrimento; da circolazione o navigazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria di legge; da impiego di aeromobili.

Danni da spargimento d'acqua o rigurgito di fogna: Franchigia 200,00 euro. **Danni corporali subiti da prestatori di lavoro di imprese che effettuano lavori di manutenzione:** Franchigia 3.000,00 euro **Pertinenze adibite a parcheggio e Danni da circolazione – committenza auto:** Franchigia 250,00 euro. **Danni a cose dei clienti e danni a cose causati da cani:** Franchigia 150,00 euro. **Danni a veicoli in sosta o sotto carico e scarico:** Franchigia 250,00 euro per Veicolo. **Partecipazione a fiere, mostre, convegni, corsi di aggiornamento:** Franchigia 100,00 euro. **Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro:** per i Danni non previsti da DPR 30/6/1965 n.1124 e Decreto legislativo.38/2000: 6% di Invalidità permanente o, in caso di opzione per Franchigia di valore, 3.000,00 o 5.000,00 euro per prestatore di lavoro /se presente certificazione ISO 45001 o SA 8000 o ISO 37001 o "Rating di legalità: Franchigia 3.500,00 euro per prestatore di lavoro o, in caso di opzione per Franchigia di valore, 1.500,00 o 2.500,00 euro. **RC proprietà fabbricati:** Franchigia 200,00 euro.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – Proprietà dei Fabbricati

Franchigia per danni a cose: 150,00 euro. **Committenza lavori:** per Danni corporali Franchigia 3.000,00 euro per persona infortunata.

Parcheggio: Franchigia 250,00 euro per Veicolo danneggiato.

SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE

La copertura non opera: per materia amministrativa; detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento; materia di diritto civile; richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in caso di dolo dell'Assicurato o di controversie tra due o più Assicurati; procedure arbitrali.

Sono escluse: le vertenze di valore economico inferiore a 500,00 euro/ 2.500,00 euro se relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture di beni o servizi diversi da quelli assicurativi, inerenti ai locali.

Spese per legale domiciliatario: Franchigia 3.000,00 euro per vertenza. **Spese relative all'esecuzione forzata:** limite primi 2 tentativi. **Controversie per danni a terzi da inquinamento accidentale da rottura improvvisa di impianti e condutture:** Scoperto 10% con il minimo di 1.000,00 euro. **Controversie individuali di lavoro con dipendenti con mansione di portiere:** la copertura opera solo in favore del Contraente e, in caso di richiesta della controparte di riconoscimento dello stato di lavoratore dipendente, solo quando la domanda è rigettata integralmente con provvedimento definitivo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione del Patrimonio è rivolto ai soggetti (persone fisiche, imprese, altri enti) che svolgono attività di servizio, tra cui, a titolo esplicativo e non esaustivo, studi professionali, ambulatori medici, diagnostici e veterinari, attività associative, agenzie turistiche e immobiliari, palestre e altri uffici, che hanno espresso:

- il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie delle sezioni base In accordo – Responsabilità Civile verso terzi; In accordo – Protezione Legale;
- il bisogno di Assistenza e soccorso per le garanzie della sezione accessoria Prevenzione e Assistenza e per la garanzia Pronto Avvocato.



Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 20,20% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

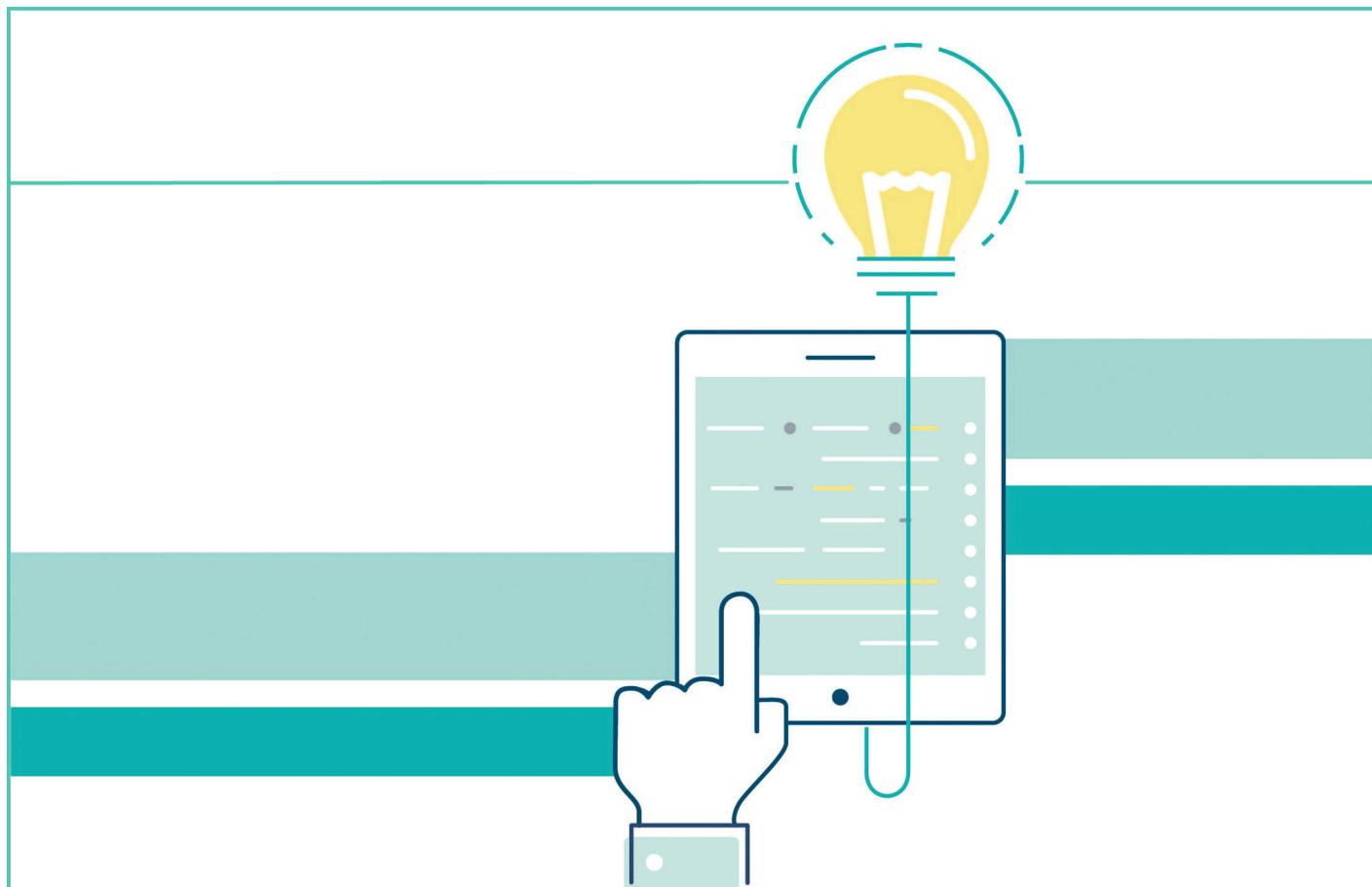
All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; - Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it nella sezione Reclami; - Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i consumatori – Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - <u>arbitrato</u> in caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per le Garanzie In accordo – Protezione Legale, le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - <u>procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-net-work-fin-net_it procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere)

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per le Garanzie Assistenza ; 21,25% per le Garanzie In accordo – Protezione legale e per la Garanzia Pronto Avvocato ; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura), per le Garanzie di Responsabilità civile .

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.



MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO- PRESENTAZIONE MODULO E DEFINIZIONI

PAG.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI	4
DEFINIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA	5
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO – DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	5
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	6
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE	7



MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

PAG.

ASSISTENZA START	8
 Che cosa è assicurato?	8
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI	8
Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	8
Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua	9
Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	9
Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica	9
Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	10
Art. 1.6 Invio di un serrandista per interventi di emergenza	10
Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	10

Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	10
Art. 1.9 Invio di una impresa di pulizie	11
Art. 1.10 Invio di un sorvegliante	11
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI	11
Art. 1.11 Consulenza medica	11
Art. 1.12 Invio di un medico	11
Art. 1.13 Trasporto in autoambulanza	11
 Che cosa NON è assicurato?	12
Art. 2.1 Esclusioni generali	12
Art. 2.2 Esclusioni relative alle Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati	12
 Ci sono limiti di copertura?	12
Art. 3.1 Limiti di copertura generali	12
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni	12
Art. 3.3 Scheda Riepilogativa	19
 Dove vale la copertura?	13
Art. 4.1 Validità territoriale	13
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	13
 Che obblighi ho?	13
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	13
ASSISTENZA PLUS	14
 Che cosa è assicurato?	14
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI	14
Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	14
Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua	14
Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	15
Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica	15
Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	15
Art. 1.6 Invio di un serrandista per interventi di emergenza	15
Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	16
Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	16
Art. 1.9 Invio di una impresa di pulizie	16
Art. 1.10 Invio di un sorvegliante	16
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI	16
Art. 1.11 Consulenza medica	16
Art. 1.12 Invio di un medico	17
Art. 1.13 Trasporto in autoambulanza	17
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEL TITOLARE DELL'ESERCIZIO	17
Art. 1.14 Invio di un infermiere a domicilio	17
Art. 1.15 Invio di un fisioterapista a domicilio	17

Art. 1.16 Invio di un collaboratore domestico	17
Art. 1.17 Rientro anticipato	17
 Che cosa NON è assicurato?	18
Art. 2.1 Esclusioni generali	18
Art. 2.2 Esclusioni relative alle Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati e alle Prestazioni a protezione del titolare dell'attività	18
 Ci sono limiti di copertura?	19
Art. 3.1 Limiti di copertura generali	19
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni	19
Art. 3.3 Scheda Riepilogativa	19
 Dove vale la copertura?	19
Art. 4.1 Validità territoriale	19
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	20
 Che obblighi ho?	20
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	20



MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PAG.

 Che cosa è assicurato? Garanzia base	21
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi	21
Art. 1.2 Rivalse	25
 Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	25
Art. 1.3 Garanzie accessorie	25
 Che cosa NON è assicurato?	27
Art. 2.1 Persone non considerate terzi	27
Art. 2.2 Esclusioni generali	27
 Ci sono limiti di copertura?	28
Art. 3.1 Limiti di copertura	28
Art. 3.2 Massimale aggregato per Sinistro	28
Art. 3.3 Scheda Riepilogativa	37
Art. 3.4 Opzione Franchigia per le Garanzie di Responsabilità civile verso terzi	37
 Dove vale la copertura?	29
Art. 4.1 Validità territoriale	29
 Quando e come devo pagare?	29
Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie di Responsabilità Civile in caso di aumento del numero di Addetti	29
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	31

Art. 6.1 Operatività della garanzia	31
-------------------------------------	----

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	13
--	----



Che obblighi ho?

32

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro	32
Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali	28
Art. 1.3 Termine per il pagamento del Sinistro	28
Art. 1.4 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati	28



MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - Proprietà del Fabbriato PAG.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

34

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile della proprietà del Fabbriato	34
---	----



Che cosa NON è assicurato?

36

Art. 2.1 Persone non considerate terzi	36
Art. 2.2 Esclusioni	36



Ci sono limiti di copertura?

37

Art. 3.1 Franchigia per danni a cose	37
Art. 3.1 Scheda Riepilogativa	37
Art. 3.2 Opzione Franchigia	37



Dove vale la copertura?

37

Art. 4.1 Validità territoriale	37
--------------------------------	----

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	38
--	----



Che obblighi ho?

38

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro	38
Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro	38
Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali	38
Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo	38
Art. 1.5 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati	39



MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE PAG.



Che cosa è assicurato?

40

Art. 1.1 Spese assicurate	40
Art. 1.2 Vertenze assicurate	40



Che cosa NON è assicurato?

41

Art. 2.1 Esclusioni generali	41
------------------------------	----

	Ci sono limiti di copertura?	42
	Art. 3.1 Limiti di copertura	42
	Art. 3.2 Scheda Riepilogativa	42
	Dove vale la copertura?	42
	Art. 4.1 Validità territoriale	42
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	43
	Art. 5.1 Operatività della Garanzia Protezione Legale	43
	Art. 5.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile	43
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	44
	Che obblighi ho?	44
	Quali obblighi ha l'impresa	
	Art. 1.1 Denuncia della vertenza	44
	Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza	44
	Art. 1.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza	44
	Art. 1.4 Termini di liquidazione	45
	Art. 1.5 Esonero di responsabilità	45
	Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza	45
	Art. 1.7 Recupero di somme	45
	Art. 1.8 Limiti di indennizzo	45



MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI		PAG.
	Che obblighi ho?	47
	Art. 1.1 Verifiche e controlli	47
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	47
	2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	47
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	48
	Come posso disdire le Garanzie?	48
	Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	48

PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo Protezione del Patrimonio** è parte integrante del contratto di assicurazione **Active Impresa Commercio** e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- Prevenzione e Assistenza
- In accordo - Responsabilità Civile verso terzi
- In accordo - Protezione Legale

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione del Patrimonio è **necessario attivare almeno una delle seguenti Garanzie**:

- In accordo – Responsabilità Civile verso terzi;
- In accordo – Protezione Legale.

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza **possono essere attivate** in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio.

Le Garanzie operano se riportate in polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Garanzia Pronto Avvocato	Il servizio assicurativo attivo con i Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio
Condizioni di attivazione	Regole per attivare le Garanzie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Prevenzione e Assistenza		
	ASSISTENZA START PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI - Invio di un idraulico per interventi di emergenza - Interventi di emergenza per danni da acqua - Invio di un elettricista per interventi di emergenza - Fornitura temporanea di energia elettrica - Invio di un fabbro per interventi di emergenza - Invio di un serrandista in caso di emergenza	Attivabile con una Garanzia base del Modulo in alternativa a ASSISTENZA PLUS



	- Invio di un frigorista per interventi di emergenza - Invio di un vetraio per interventi di emergenza - Invio di una impresa di pulizie - Invio di un sorvegliante PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI - Consulenza medica - Invio di un medico - Trasporto in autoambulanza	
	ASSISTENZA PLUS PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI - Invio di un idraulico per interventi di emergenza - Interventi di emergenza per danni da acqua - Invio di un elettricista per interventi di emergenza - Fornitura temporanea di energia elettrica - Invio di un fabbro per interventi di emergenza - Invio di un serrandista in caso di emergenza - Invio di un frigorista per interventi di emergenza - Invio di un vetraio per interventi di emergenza - Invio di una impresa di pulizie - Invio di un sorvegliante PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI - Consulenza medica - Invio di un medico - Trasporto in autoambulanza PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEL TITOLARE DELL'ATTIVITA' - Invio di un infermiere a domicilio - Invio di un fisioterapista a domicilio - Invio di un collaboratore domestico - Rientro anticipato	Attivabile con una Garanzia base del Modulo in alternativa a ASSISTENZA START

IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

(esclusi i codici attività 904, 905, 914 e 916)

Responsabilità Civile verso terzi		
	Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi
	RC della Proprietà del Fabbicato	Attivabile con Responsabilità Civile verso terzi

IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – Proprietà del Fabbicato

(per i soli codici attività 904, 905, 914 e 916)

Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbicato, compresi:		
- Danni da interruzione di attività - Committenza lavori		



- Danni subiti da coloro che occupano i locali		
IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE		
Protezione Legale		

GARANZIA Pronto Avvocato	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Servizio assicurativo di consulenza legale telefonica comune ai Moduli Protezione del Patrimonio e Protezione dell'Attività	Sempre attiva con il Modulo Protezione del Patrimonio. Non attiva se la durata del contratto è tra 2 e 30 anni e il pagamento del Premio è in unica soluzione per l'intero periodo di copertura (per esempio, contratto in abbinamento a un mutuo).

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:**

-  Per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole.
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
 - **Lettera Iniziale maiuscola:** per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle Definizioni;
 - **Box con esempi:**

-  Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

Per l'attivazione di Prestazioni e servizi Prevenzione e Assistenza Commercio e in caso di Sinistro sulla Garanzia Protezione Legale, il Contraente o l'Assicurato può contattare i numeri:

Numero Verde 800 572 572 +39 02 5824 0565 per chiamate dall'estero

In caso di Sinistro sulla Garanzia Protezione Legale è possibile utilizzare anche la mail: sinistri@das.it e a quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

In caso di Sinistro sulle Garanzie di Responsabilità Civile, il Contraente o l'Assicurato, deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione scritta, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A. Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.



CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati, è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare o i soci e i familiari che, nel rispetto della legge, svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati e non è obbligata alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.  Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro? A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro: - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.
Dato informatico	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui è utilizzata (per esempio testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Fatturato	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile; altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie o Prestazioni in relazione a ciascun Sinistro, danneggiato, annualità assicurativa, come indicato nelle rispettive previsioni delle presenti Condizioni Specifiche e nella Scheda Riepilogativa.
Ricavi delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Sistema informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Software	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.



Supporto – Supporto di dati	Qualsiasi proprietà su cui possono essere archiviati i Dati informatici e Software, ma non i Dati stessi.
Veicolo	I veicoli come classificati dall'art. 47 del Codice della strada.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Garanzia Assistenza Plus – Prestazioni a protezione del titolare dell'attività: - il titolare in caso di impresa individuale; - il responsabile di punto vendita in caso di impresa svolta in forma societaria.
Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge l'attività assicurata, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche da cui derivano la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.
Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura: - gli stabilimenti termali; - le case di convalescenza e soggiorno; - le cliniche con finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute che non dipende da Infortunio.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.
Struttura Organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale che appartiene al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Assicurato	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che contrae l'assicurazione. Soggetti diversi sono assicurati solo se previsto in maniera espressa.
Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.



Fabbricato/Immobile	Il complesso delle opere edili compresi i fissi e gli infissi e i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente Cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico; Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro	Per le Garanzie della sezione Responsabilità Civile verso terzi: il verificarsi del fatto dannoso per il quale opera la copertura, salve diverse specifiche indicazioni per la singola copertura.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua e fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Assicurato	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che contrae l'assicurazione. Soggetti diversi sono assicurati solo se previsto in maniera espressa.
Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali o una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Esplosione	Il caso in cui l'imputazione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato/Immobile	Il complesso delle opere edili compresi i fissi e gli infissi e i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Inondazione	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati



Natanti e imbarcazioni	Unità, da diporto e non, a vela, a motore e a remi
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro	Per le Garanzie della sezione Responsabilità Civile verso terzi: il verificarsi del fatto dannoso per il quale opera la copertura, salve diverse specifiche indicazioni per la singola copertura. Per la Garanzia Responsabilità Civile Prodotti: la richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato.
Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: 1. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; 2. una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; 3. una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

Assicurato	- il Contraente o i soci della società contraente che siano proprietari del fabbricato o parte di fabbricato indicata in polizza (in seguito denominati Locali) per i sinistri inerenti alla proprietà degli stessi; - il Contraente o gli Addetti per sinistri inerenti alla conduzione dei Locali (dagli stessi svolta).
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi.
Delitto	Tipologia di reato che si definisce: - Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa, la reclusione o entrambe.
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Sinistro	Il fatto che, nella denuncia penale o nella domanda giudiziaria civile, si asserisce essere illecito extracontrattuale o inadempimento contrattuale.
Spese di giustizia	Le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
Transazione	Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, mettono fine a una lite o ne prevengono una.



CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 572 572** - dall'estero **+39 02 5824 0565**.

La Garanzia Prevenzione e Assistenza:

- può essere prestata in abbinamento alle altre Garanzie del presente Modulo e, se è attivato il Modulo Protezione dell'Attività, può essere abbinata anche a tale Modulo;
- è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.

Il Contraente può scegliere se acquistare:

- ASSISTENZA START, a protezione dei locali assicurati e delle persone nei locali assicurati;
- ASSISTENZA PLUS, a protezione dei locali assicurati, delle persone nei locali assicurati e del titolare dell'attività

Il Contraente può scegliere se acquistare:

- ASSISTENZA START, a protezione dei locali assicurati e delle persone nei locali assicurati;
- ASSISTENZA PLUS, a protezione dei locali assicurati, delle persone nei locali assicurati e del titolare dell'attività.

ASSISTENZA START



Che cosa è assicurato?

Se la Garanzia Assistenza è attivata nella forma Start, la copertura opera per le Prestazioni elencate negli articoli che seguono.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un idraulico per un intervento d'emergenza **presso i locali in cui l'Assicurato svolge l'attività**, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La Prestazione è opera per i seguenti casi:

■ Impianto idraulico:

- a) Allagamento nei locali provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nei locali provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta

- per i casi a) e b), con riferimento a:
 - Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti e di tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;



- interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne ai locali;
- per il caso c), con riferimento a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o provocata da otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici.

■ **Impianto di riscaldamento:**

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato da
 - rottura o guasto di tubazioni o di valvole;
 - ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
- b) Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dei locali.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per Sinistri provocati da guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 500,00 euro per Sinistro. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua

Che cosa è assicurato

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, è necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta:

- per il caso a), con riferimento ai Sinistri dovuti a:
 - guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - rottura delle tubature esterne del fabbricato;
 - negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), con riferimento a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o provocati da otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento con il limite di 1.000,00 euro per Sinistro.

Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente fornitore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 500,00 euro per Sinistro. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario alla riparazione.

Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente:



- la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione;
- Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente fornitore;
- c) guasti del cavo di alimentazione dei locali a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento con il limite di 500,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali che rendono impossibile l'accesso;
- Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento che compromettono la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali, in modo che non ne è garantita la sicurezza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 500,00 euro per Sinistro. Restano a carico dell'Assicurato i costi per il materiale necessario alla riparazione.

Art. 1.6 Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento che compromettono la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo che non ne è garantita la sicurezza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La Prestazione opera in caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di:

- Furto o tentato Furto denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza,
- Incendio,
- Esplosione,
- Scoppio,



- atti vandalici,

la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La Prestazione opera se non è garantita la sicurezza dei locali assicurati.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro. La Prestazione opera dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.9 Invio di una impresa di pulizie

Che cosa è assicurato

Se i locali assicurati sono colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto e ciò rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un'impresa di pulizia specializzata.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.10 Invio di un sorvegliante

Che cosa è assicurato

Se i locali assicurati sono danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'attività dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino a un massimo di 8 ore consecutive per Sinistro.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.11 Consulenza medica

Che cosa è assicurato

Se una persona presente nei locali assicurati **durante l'orario di operatività dell'attività** manifesta una Malattia improvvisa o subisce Infortunio, l'Assicurato può richiedere un parere medico telefonico.

Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



AVVERTENZA: Tale parere non costituisce una diagnosi.

Art. 1.12 Invio di un medico

Che cosa è assicurato

Se dalla Consulenza medica prevista dall'articolo precedente emerge che la persona presente nei locali assicurati ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa:

- invia un medico convenzionato.
- se un medico non è disponibile, invia un'autoambulanza che trasporta la persona verso il centro medico specializzato più vicino.

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza.



AVVERTENZA: Questa non è una prestazione in emergenza. Per le prestazioni di emergenza va contattato il 118

Art. 1.13 Trasporto in autoambulanza

Che cosa è assicurato

Se, a seguito di Infortunio o Malattia, una delle persone presenti nei locali assicurati ha bisogno di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvede a inviarla sul posto e Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera entro il limite di 200 chilometri di percorso complessivo (andata e ritorno).





AVVERTENZA: Questa non è una prestazione in emergenza. Per le prestazioni di emergenza va contattato il 118



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o che dipendono da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
- c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 2.2 Esclusioni relative alle Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati

Oltre a quanto previsto dall'articolo *Esclusioni generali*, le Prestazioni a protezione delle persone nei locali non sono dovute per:

- a) gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- b) gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai; salti dal trampolino con sci o idrosci; guida e uso di guidoslitta; sport aerei in genere; corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e relative prove e allenamenti;
- c) gli Infortuni sofferti in conseguenza di qualunque attività sportiva svolta a titolo professionale;
- d) Malattie che derivano da epidemie/pandemie che si verificano in un Paese in cui le stesse sono già in atto o già note al momento della partenza.

Inoltre, le Prestazioni non sono dovute dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati di svolgere attività di assistenza diretta, anche se non è in corso un rischio guerra.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato perde il diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione¹.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le stesse prestazioni previste dalla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura operano, nei limiti e alle condizioni previste, solo per il rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha fornito la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni che conseguono a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Limiti per le Prestazioni a protezione dei locali assicurati

Ciascuna delle Prestazioni a protezione dei locali assicurati è dovuta per massimo 3 volte per annualità



assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.

Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato.

Limiti per le Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati

Ciascuna delle Prestazioni a protezione delle persone nei locali è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.

Art. 3.3 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

Le Prestazioni indicate ai precedenti articoli possono essere fornite nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art.1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:

- **dall'Italia al numero verde 800 572 572**
- **dall'estero al numero +39 02 5824 0565**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- a) nome e cognome, ragione o denominazione sociale;
- b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
- c) numero di polizza;
- d) eventuale documentazione medica secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
- e) indirizzo del luogo in cui si trova;
- f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Scheda Riepilogativa.

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali². Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati ricevuta.



ASSISTENZA PLUS



Che cosa è assicurato?

Se la Garanzia Assistenza Commercio è attivata nella forma Plus, la copertura opera per le Prestazioni elencate negli articoli che seguono.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali **in cui l'Assicurato svolge l'attività**, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La Prestazione è opera per i seguenti casi:

■ Impianto idraulico:

- a) Allagamento nei locali dell'Azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nei locali provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta

- per i casi a) e b), con riferimento a:
 - Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti e di tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
 - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne ai locali;
- per il caso c), con riferimento a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o provocata da otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici.

■ Impianto di riscaldamento:

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato da:
 - rottura o guasto di tubazioni o di valvole;
 - ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
- b) Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dei locali.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per Sinistri provocati da guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di euro 500,00 per Sinistro. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua

Che cosa è assicurato

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, è necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.



Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta:

- per il caso a), con riferimento ai Sinistri dovuti a:
 - guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - rottura delle tubature esterne del fabbricato;
 - negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), con riferimento a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o provocati da otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento con il limite di 1.000,00 euro per Sinistro.

Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente fornitore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite euro 500,00 euro per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per il materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente:

- la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione;
- Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente fornitore;
- c) guasti del cavo di alimentazione dei locali a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino con il limite di 500,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali che rendono impossibile l'accesso;
- Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento che compromettono la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali, in modo che non ne è garantita la sicurezza

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 500,00 euro per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per il materiale necessario alla riparazione.



Art. 1.6 Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento che compromettono la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo che non ne è garantita la sicurezza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La Prestazione opera in caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di:

- Furto o tentato Furto denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza,
- Incendio,
- Esplosione,
- Scoppio,
- atti vandalici,

la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La Prestazione opera se non è garantita la sicurezza dei locali assicurati.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro. La Prestazione opera dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.9 Invio di una impresa di pulizie

Che cosa è assicurato

Se i locali assicurati sono colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto e ciò rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un'impresa di pulizia specializzata.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.10 Invio di un sorvegliante

Che cosa è assicurato

Se i locali assicurati sono danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'attività dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino a un massimo di 8 ore consecutive per Sinistro.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI



Art. 1.11 Consulenza medica

Che cosa è assicurato

Se una persona presente nei locali assicurati **durante l'orario di operatività dell'attività** manifesta una Malattia improvvisa o subisce Infortunio, l'Assicurato può richiedere un parere medico telefonico. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



AVVERTENZA: Il parere non costituisce una diagnosi.

Art. 1.12 Invio di un medico

Che cosa è assicurato

Se dalla Consulenza medica prevista dall'articolo precedente emerge che la persona presente nei locali assicurati ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa:

- invia un medico convenzionato.
- se un medico non è disponibile, invia un'autoambulanza che trasporta la persona verso il centro medico specializzato più vicino.

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza.



AVVERTENZA: Questa non è una prestazione in emergenza. Per le prestazioni di emergenza va contattato il 118

Art. 1.13 Trasporto in autoambulanza

Che cosa è assicurato

Se, a seguito di Infortunio o Malattia, una delle persone presenti nei locali assicurati ha bisogno di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvede a inviarla sul posto e Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera entro il limite di 200 chilometri di percorso complessivo (andata e ritorno).



AVVERTENZA: Questa non è una prestazione in emergenza. Per le prestazioni di emergenza va contattato il 118

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

Art. 1.14 Invio di un infermiere a domicilio

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, e ha bisogno dell'assistenza di un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un infermiere il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino a 6 ore per Sinistro.

Eventuali eccedenze sono regolate tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.15 Invio di un fisioterapista a domicilio

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura, e ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede a inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista, il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino a 6 ore per Sinistro.

Eventuali eccedenze sono regolate tra l'Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.



Art. 1.16 Invio di un collaboratore domestico

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o Malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura, e non può svolgere le principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un collaboratore domestico nella zona in cui si trova l'Assicurato, in base alle disponibilità locali, e il relativo onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del collaboratore domestico fino a 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di 5 giorni. Eventuali eccedenze sono regolate tra l'Assicurato e il collaboratore domestico inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.17 Rientro anticipato

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato deve rientrare subito nei locali in cui si svolge l'attività o alla propria Residenza in Italia, a seguito di:

- Malattia improvvisa o Infortunio
- Furto o tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio da cui sono stati colpiti i locali dell'Azienda

la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.

Se l'Assicurato che si avvale della Prestazione sopra indicata, per rientrare in modo più rapido, deve abbandonare un veicolo nel luogo in cui si trova, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare il veicolo stesso in un secondo momento e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera quando il Sinistro si è verificato oltre 20 km dai locali in cui l'Assicurato svolge l'attività o dalla propria Residenza in Italia.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dei locali in cui svolge l'attività, fino ad un massimo complessivo di 300,00 euro per Sinistro.

Che obblighi ho

Per avere diritto alla Prestazione, l'Assicurato deve presentare alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha determinato la necessità del rientro anticipato.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o che dipendono da:

- dolo dell'Assicurato;
- Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
- guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

Art. 2.2 Esclusioni relative alle Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati e alle Prestazioni a protezione del titolare dell'attività

Oltre a quanto previsto dall'articolo *Esclusioni generali*, le "Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati" e le "Prestazioni a protezione del titolare dell'attività" non sono dovute per:

- gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai; salti dal trampolino con sci o idrosci; guida e uso di guidoslitta; sport aerei in genere; corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e relative prove e allenamenti;
- gli Infortuni sofferti in conseguenza di qualunque attività sportiva svolta a titolo professionale;
- Malattie che derivano da epidemie/pandemie che si verificano in un Paese in cui le stesse sono già in atto o già note al momento della partenza.



Inoltre, le Prestazioni non sono dovute dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, anche se non è in corso un rischio guerra.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato perde il diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione³.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le stesse prestazioni previste dalla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura operano, nei limiti e alle condizioni previste, solo per il rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha fornito la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni che conseguono a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Limiti per le Prestazioni a protezione dei locali assicurati

Ciascuna delle Prestazioni a protezione dei locali assicurati è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.

Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato.

Limiti per le Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati

Ciascuna delle Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.

Limiti per le Prestazioni a protezione del titolare dell'attività

Ciascuna delle Prestazioni a protezione del titolare dell'esercizio è dovuta per un massimo 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.

Art. 3.3 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla polizza, che forma parte integrante del contratto.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

Le Prestazioni possono essere fornite nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, salvo la Prestazione prevista dall'articolo *Rientro anticipato*, che può essere fornita anche al di fuori di tali paesi.

Le Prestazioni comunque **non operano** nei Paesi:

- che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi:
 - indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0";
 - quelli il cui stato di guerra è noto e del quale è stata data pubblica notizia;
- nei quali, al momento della denuncia di Sinistro o richiesta di assistenza, ci sono tumulti popolari;
- dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza



diretta.

Quando negli articoli che disciplinano le Prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento comprende la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art.1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:

- **dall'Italia al numero verde 800 572 572**
- **dall'estero al numero +39 02 5824 0565**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- a) nome e cognome, ragione o denominazione sociale;
- b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
- c) numero di polizza;
- d) eventuale documentazione medica secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
- e) indirizzo del luogo in cui si trova;
- f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Scheda Riepilogativa.

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali⁴. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

¹ Art. 2952 (Prescrizione in materia di assicurazione) del Codice civile.

² GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

³ Art. 2952 (Prescrizione in materia di assicurazione) del Codice civile.

⁴ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Sezione attivabile per tutti i codici attività, esclusi i seguenti:

- 904 - Ambulatori di fisioterapia, Osteopatia
- 905 - Club sportivi, Palestre sportive, Palestre per discipline olistiche, circoli ricreativi/dopolavoro con Palestre o impianti sportivi
- 914 - Istituti di formazione
- 916 - Sedi di pubblica sicurezza



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza dei Massimali indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa, di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per:

- Danni corporali
- Danni materiali

causati in modo involontario a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica:

- nell'ambito dell'attività di servizio - sedi svolta nei locali dell'ufficio o studio professionale (di seguito denominati Fabbricato o immobile) nell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa;
- all'esterno in occasione di operazioni effettuate presso banche, uffici dell'amministrazione pubblica e altri uffici in genere, e presso i locali di clienti e fornitori di beni e servizi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che derivano dall'esercizio di qualunque attività professionale e commerciale.

Conduzione dei locali e parcheggi

Che cosa è assicurato

La copertura comprende i danni che derivano dalla conduzione del Fabbricato in cui l'Assicurato svolge l'attività.

Sono comprese:

- le relative pertinenze;
- gli impianti fissi al loro servizio;
- serramenti, cancelli e portoni comunque azionati, muri di cinta e recinzioni in genere;
- aree verdi e alberi, anche di alto fusto.

Sono compresi i danni che derivano da:

- utilizzo di mobili, scaffalature, rastrelliere, tende, apparecchi esterni di illuminazione, attrezzature e installazioni simili posti nelle immediate vicinanze del Fabbricato;
- dalla detenzione, nell'ambito dei locali, di animali domestici.

Ci sono limiti di copertura

Se è attiva la Garanzia Ricorso terzi del Modulo Protezione dell'Attività, la presente Garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto in base alla Garanzia Ricorso terzi quando entrambe le coperture operano per gli stessi rischi.

COMMITTENZA LAVORI

Sono compresi i danni che derivano da lavori di ordinaria manutenzione.

Per i lavori di straordinaria manutenzione o che comunque prevedono l'impiego di impalcature e ponteggi, la Garanzia opera solo per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua **qualità di committente** degli stessi e **se i lavori sono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.**

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo *Persone non considerate terzi*, della sezione "Che cosa NON è assicurato?", sono considerati terzi i prestatori d'opera non dipendenti dell'Assicurato e il personale di imprese



di cui lo stesso si avvale in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l'esecuzione di lavori che hanno per oggetto il Fabbricato. Tale deroga opera solo per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) subiti nello svolgimento dei lavori che causano Danni corporali.

La Garanzia opera anche per i danni dei quali l'Assicurato è tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori che rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro⁵ alle **seguenti condizioni**:

- se risultano designati in conformità della normativa vigente in materia
 - Responsabile dei lavori,
 - Coordinatore per la progettazione,
 - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori,

in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei relativi incarichi;

- se i lavori sono affidati a imprese che esercitano in modo regolare l'attività edile e impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per danni che derivano da:

- umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni che conseguono a spargimento d'acqua o rigurgito di fogna, la Garanzia opera con una Franchigia di 200,00 euro per Sinistro.

Per i Danni corporali subiti da prestatori di lavoro di imprese che effettuano lavori di manutenzione, la Garanzia opera:

- con una Franchigia di 3.000,00 euro per persona infortunata;
- quando sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, solo se sono in regola con la relativa normativa al momento del Sinistro.

PERTINENZE ADIBITE A PARCHEGGIO

La Garanzia si estende alle aree di pertinenza del Fabbricato adibite a parcheggio dell'attività dell'Assicurato, **se la superficie dell'area adibita a parcheggio non è superiore a 300 metri quadri**. Il limite è elevato a **1.500 metri quadri**, se è richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "Parcheggio esteso."

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Veicolo danneggiato opera una Franchigia di 250,00 euro.

Se al momento del Sinistro il limite dimensionale del parcheggio risulta superato di oltre il 20%, la copertura dovuta è ridotta in proporzione al rapporto tra il limite numerico stabilito sopra e la dimensione effettiva del parcheggio.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per la responsabilità che deriva da:

- mancata custodia dei Veicoli;
- insufficiente segnaletica stradale.

Sono inoltre esclusi i danni:

- ai Veicoli da mancata asportazione di neve o ghiaccio dall'area di circolazione
- ai Veicoli causati da inondazione o allagamento;
- alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno;
- da mancato uso dei Veicoli o delle cose che si trovano sugli stessi o al loro interno.

Danni da interruzione e sospensione di attività

Che cosa è assicurato

Sono compresi i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, se conseguono a un danno indennizzabile in base alla presente Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera fino a concorrenza del 20% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa



per la presente Garanzia.

Insegne pubblicitarie

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende la responsabilità che deriva dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, se installati nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Qualifica di terzi

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto disposto alla lettera a) dell'articolo *Persone non considerate terzi* della sezione "Che cosa NON è assicurato?", sono considerati terzi, nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro⁶:

- i committenti, i titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici o di trasporto che in via occasionale partecipano a lavori di carico e scarico;
- il personale non dipendente che si trova a partecipare in modo occasionale all'attività dell'Assicurato per l'effettuare prove pratiche su macchinari o per svolgere attività di istruzione (compresi gli stage e **escluso l'apprendistato**) o per effettuare attività promozionali
- in caso di studio professionale, i praticanti e i lavoratori parasubordinati non soggetti all'INAIL e i lavoratori autonomi occupati presso i locali in cui si svolge l'attività dell'Assicurato

per i danni corporali subiti nello svolgimento delle loro mansioni, **se dall'evento derivano la morte o lesioni personali gravi o gravissime**⁷.

Responsabilità per fatto altrui

Che cosa è assicurato

Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere per fatto di:

- propri Addetti
- lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher)
- soci collaboratori
- persone non alle sue dipendenze della cui opera si avvale, compresi collaboratori autonomi e prestatori d'opera, titolari e dipendenti di imprese addette a servizi di vigilanza dei locali e manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali

quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono prestazioni per conto dell'Assicurato.

È compresa la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso dei propri dipendenti e di eventuali ulteriori prestatori di lavoro che operano per conto dello stesso **nel rispetto della normativa in vigore e di cui è tenuto a rispondere ai sensi di legge.**

La Garanzia opera anche per la responsabilità che deriva all'Assicurato per fatti commessi da:

- coniuge o persona con lui unita civilmente o convivente di fatto a termini di legge⁸;
- parenti entro il terzo grado;
- affini entro il secondo grado.

che causano il danno in conseguenza della partecipazione occasionale, marginale e **nel rispetto della normativa in vigore**, all'attività dell'Assicurato.

RC personale degli Addetti

La Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e, se attivata, la Garanzia accessoria Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, operano anche per la responsabilità civile personale e diretta degli Addetti e, in caso di persona giuridica, degli amministratori e del legale rappresentante.

In relazione alla garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro l'estensione opera, inoltre, per la responsabilità civile imputabile al "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (anche se non dipendente dell'Assicurato) ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Se questo non è dipendente dell'Assicurato, l'assicurazione è prestata **per l'attività svolta solo per conto dell'Assicurato.**

I limiti stabiliti nella Scheda Riepilogativa per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.



Danni da circolazione - committenza auto

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende la responsabilità civile che deriva all'Assicurato **quale committente di propri prestatori di lavoro**⁹ iscritti nel Libro Unico del Lavoro e muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per suo conto, si trovano alla guida di autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori **non di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso posseduti in leasing** (la copertura opera se i veicoli costituiscono un fringe benefit per il dipendente, che utilizza sia per lavoro che nel tempo libero).

Sono compresi i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati.

Che cosa NON è assicurato

Non sono considerati terzi:

- il conducente e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- le persone che sono nei seguenti rapporti con il conducente, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge¹⁰, genitori e figli.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con una Franchigia di 250,00 euro per ogni Sinistro.

Danni a cose dei clienti

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende i danni che derivano da distruzione o deterioramento di cose indossate o portate da terzi e non consegnate all'Assicurato, **diverse dai Veicoli, quando si trovano nel Fabbricato**.

Se l'Assicurato dispone di locale guardaroba con apposito personale di custodia, la garanzia comprende i danni da:

- distruzione o deterioramento alle cose, **diverse dai Veicoli**, consegnate a tale servizio (e dunque che l'Assicurato detiene);
- Furto, rapina, sottrazione o smarrimento.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni a:

- denaro,
- oggetti preziosi,
- titoli di credito
- carte valori in genere.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con applicazione:

- di una Franchigia di 150,00 euro e di un limite di indennizzo di 2.500,00 euro per danneggiato;
- di un limite di Indennizzo complessivo di 25.000,00 euro per annualità assicurativa.

Danni a veicoli in sosta o sotto carico e scarico

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende i danni ai Veicoli che stazionano o sono sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi dove l'Assicurato svolge l'attività.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in modo espresso, la presente estensione non opera per:

- i Veicoli in deposito o oggetto dell'attività;
- i danni da mancato uso;
- i danni alle cose che si trovano sui Veicoli stessi o al loro interno;
- la responsabilità riconducibile alla custodia dei Veicoli.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con una Franchigia di 250,00 euro per Veicolo.

Sicurezza

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende i danni che derivano:



- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
- da cani a guardia del Fabbricato;
- dall'utilizzo di armi, detenute nel rispetto della legge, a scopo di legittima difesa in occasione di rapina consumata o tentata.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per i danni causati dai cani:

- a) a rischio elevato di aggressività iscritti negli appositi registri veterinari;
- b) che appartengono a una delle seguenti razze, o a incroci ottenuti con esse:

Akita Inu, American Bulldog, American Staffordshire terrier, Bull terrier, Cane Corso, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estrella, Cane Lupo Cecoslovacco, Chow Chow, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Torniak, Tosa inu.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni a cose causati dai cani, la copertura opera con una Franchigia di 150,00 euro per Sinistro.

Partecipazione a fiere, mostre, convegni, corsi di aggiornamento

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende la responsabilità civile che deriva all'Assicurato dalla partecipazione a fiere, esposizioni, mostre, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari che si tengono nel territorio degli Stati che appartengono all'Unione Europea.

Sono compresi i danni:

- che derivano da operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio di stand nelle aree riservate (anche come committente di tali lavori)
- alle cose che si trovano nell'ambito di tali operazioni
- a cose di terzi che conseguono a incendio, esplosione e scoppio di cose, diverse da veicoli a motore, di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per i danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo e a quelle sulle quali si eseguono lavori.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con una Franchigia di 100,00 euro per Sinistro
- con il limite di indennizzo di 100.000 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 1.2 Rivalse

La garanzia Responsabilità Civile verso terzi e, se attivata, la garanzia accessoria Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, operano anche per le azioni di rivalsa da chiunque intraprese e in particolare per quelle di enti previdenziali quali l'INPS¹¹.



Come opera la Franchigia?

Esempio

Per la Garanzia sono previsti:

- una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro
- uno specifico limite massimo di Indennizzo di 25.000,00 euro

CASO 1

Sinistro con danni a terzi per euro 10.000,00:

L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 9.500 euro, cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto della Franchigia: 9.500,00 euro (10.000,00 – 500,00)
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro.

CASO 2

Sinistro con danni a terzi per euro 100,00,

Il danno è inferiore all'importo della Franchigia e Generali Italia non deve nulla.



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.3 Garanzie accessorie



Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei Massimali indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni (escluse le malattie professionali)** per i quali l'INAIL è tenuto a corrispondere una prestazione, sofferti dagli Addetti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento danni che non rientrano nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, causati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali;

ovunque si verifica l'infortunio se avviene in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata e indicata nella Scheda Riepilogativa.

Per **titolare, soci e familiari coadiuvanti**, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, la copertura opera **per la rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto a)**.

La copertura dei punti a) e b) comprende titolari e dipendenti di imprese addette a servizi di pulizia e vigilanza del Fabbricato, se soggetti all'INAIL, per gli infortuni subiti nel Fabbricato stesso.

Come opera la copertura

La copertura opera se, al momento del Sinistro, il lavoratore è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o, se si tratta di lavoratore subordinato dell'Assicurato non in regola, se l'irregolarità deriva da dimostrata e involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Ci sono limiti di copertura

Per le lesioni personali di cui al punto b), l'assicurazione opera solo per gli infortuni dai quali deriva un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. In presenza di certificazione ISO 45001 o SA 8000 o ISO 37001 o "Rating di legalità", la copertura di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali deriva un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) con una Franchigia, a carico dell'Assicurato, di 3.500,00 euro per ogni lavoratore infortunato.

Se nella Scheda Riepilogativa è richiamata l'opzione "RC verso prestatori di lavoro con Franchigia in valore", la copertura di cui al punto b) opera:

- per morte e per lesioni personali da cui deriva un'invalidità permanente (escluse le Malattie professionali)
- con una Franchigia a carico dell'Assicurato, per ogni lavoratore infortunato, indicata nella Scheda Riepilogativa, che può essere pari a 3.000,00 o a 5.000,00 euro. In presenza di certificazione ISO 45001 o SA 8000 o ISO 37001 o "Rating di legalità", la Franchigia prevista è dimezzata.

RC proprietà fabbricati

Che cosa è assicurato

La Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* comprende i danni che derivano da proprietà (o ad altro diritto reale di cui l'Assicurato è titolare) del Fabbricato, indicato nella Scheda Riepilogativa, in cui l'Assicurato svolge la sua attività.

L'estensione comprende le eventuali aree di pertinenza dei Fabbricati o dei locali adibite a parcheggio se la superficie di ciascuna area **non è superiore a 300 metri quadri**. Il limite è elevato a **1.500 metri quadri** se è richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "Parcheggio esteso".

Sono compresi i danni alle cose di coloro che occupano i locali, **esclusi quelli causati da lavori di manutenzione**.

Per i Fabbricati o locali in comproprietà o in locazione, l'estensione opera per conto proprio e di chi spetta.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, **con esclusione del maggior onere che può derivare da obblighi solidali con gli altri condomini**.

L'estensione opera alle stesse condizioni previste per i rischi della conduzione.

Sono compresi i danni che derivano da spargimento d'acqua se conseguono a rotture degli impianti idrici o di riscaldamento.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con applicazione di una franchigia di euro 200,00 per ogni Sinistro

Che cosa NON è assicurato



Sono esclusi i danni che derivano da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Persone non considerate terzi

Ai fini della Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della partecipazione o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salve le previsioni specifiche contenute nella sezione "Che cosa è assicurato?";
- b) quando l'Assicurato è una persona fisica:
 - 1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
 - 2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge¹², genitori e figli;
- c) quando l'Assicurato non è una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b), punti 1. e 2.;
 - le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate¹³ e i loro amministratori.

Art. 2.2 Esclusioni generali

Le esclusioni indicate nel presente articolo operano sempre senza alcuna possibilità di deroga.

Le Garanzie della sezione *Responsabilità Civile verso terzi* non operano per i danni che derivano da:

- a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o si verificano in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) detenzione od impiego di esplosivi;
- c) amianto o prodotti contenenti amianto (sono esclusi i danni di qualunque natura sia diretti che indiretti);
- d) onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici (sono esclusi i danni di qualunque natura sia diretti che indiretti);
- e) attività svolte dall'Assicurato o per suo conto in luoghi qualificabili ai sensi di legge come ambienti sospetti di inquinamento o confinanti¹⁴ (a titolo di esempio, sono lavori confinanti quelli svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche o stive);

Sono esclusi anche i danni a terzi:

- f) che derivano dall'esercizio di attività professionali o commerciali;
- g) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità assunte in maniera volontaria e che non gli derivano in modo diretto dalla legge;
- h) che derivano da lavori effettuati all'interno della cosiddetta "airside area" degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili e i danni da lavori effettuati su infrastrutture offshore;
- i) che derivano dall'uso di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona che non ha compiuto il 16° anno di età, o non è in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- j) a condutture e impianti sotterranei in genere, fabbricati e cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- k) causati da macchine, merci e prodotti fabbricati, riparati, lavorati o venduti, dopo la consegna a terzi;
- l) causati da opere, installazioni, riparazioni, manutenzioni, pose in opera svolte presso terzi e non avvenute durante l'esecuzione dei lavori;
- m) a cose che l'Assicurato o chi per lui rimorchia o trasporta su mezzi di trasporto, anche in fase di carico o scarico e durante la sosta nell'ambito di tali operazioni;
- n) a cose sollevate dall'Assicurato o chi per lui;
- o) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali l'Assicurato o chi per suo conto esegue i lavori;
- p) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di attività svolte dall'Assicurato o per suo conto;
- q) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, che conseguono a inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere,



giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Esclusione Cyber Risk

Sono sempre esclusi:

- perdite,
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico o ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso

direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi, attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- i Danni materiali, **eccetto i danni a sistemi informatici di terzi da Atto Cyber**, o corporali **involontariamente** causati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto nell'articolo *Responsabilità Civile verso terzi*, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti Danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber.**

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

 **ATTENZIONE:** la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La Garanzia Responsabilità Civile verso terzi non opera per danni:

- a) a cose che l'Assicurato o chi per lui detiene a qualsiasi titolo;
- b) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- c) a cose altrui che derivano da Incendio Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice civile e comunque da Furto, rapina, sottrazione o smarrimento;
- e) da circolazione o navigazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria di legge e comunque da impiego di aeromobili;
- f) da proprietà di immobili.

Le esclusioni sopra elencate operano salvo espressa deroga prevista nell'ambito:

- della singola copertura specifica prestata con la Garanzia base;
- delle Garanzie accessorie, se richiamate nella Scheda Riepilogativa.

Sono sempre esclusi i risarcimenti a carattere punitivo.

Art. 3.2 Massimale aggregato per Sinistro

Nel caso di Sinistri che interessano sia la Garanzia Responsabilità Civile verso terzi che la Garanzia accessoria Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, se attivata, Generali Italia non paga una somma superiore al Massimale per Sinistro previsto e indicato nella Scheda Riepilogativa come Massimale aggregato.

Art. 3.3 Scheda Riepilogativa



Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

Art. 3.4 Opzione Franchigia per le Garanzie di Responsabilità civile verso terzi

Se valorizzata l'opzione "Franchigia RCT", la copertura opera con la Franchigia indicata nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Tale Franchigia:

- sostituisce ogni eventuale minore importo di Franchigia o minimo di Scoperto previsto per le singole coperture;
- non opera per la Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, se attivata.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La Garanzia Responsabilità Civile verso terzi opera in relazione alle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa e per i danni che si verificano in tutto il mondo.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni che si verificano in USA e Canada, la copertura opera solo con riferimento alla partecipazione a fiere, mostre e mercati.

Per i danni che si verificano in altri paesi fuori dal territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera, si applica una Franchigia di 1.000,00 euro per Sinistro, salvi più elevati limiti di Indennizzo previsti per le singole coperture.

La Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro opera in tutto il mondo, se non diversamente disposto.



Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie di Responsabilità Civile in caso di aumento del numero di Addetti

Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzie Responsabilità Civile verso terzi e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro è calcolato anche sulla base del numero di Addetti dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del numero degli Addetti effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o uguale a sei mesi sono conteggiati:

- come mezza unità se il contratto ha durata fino a sei mesi;
- come unità intera se il contratto è di durata superiore ai sei mesi.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per tali Garanzie si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Aumento del numero di Addetti

Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 10% (con il minimo di una unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia il numero di Addetti aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

In ogni caso Generali Italia si riserva nel corso della durata della Garanzia la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, il numero di Addetti.

Se il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 10% (con il minimo di una unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il



Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra il numero Addetti riportato nella Scheda Riepilogativa e il numero di Addetti aggiornato.

Se nella Scheda Riepilogativa è indicata l'opzione "Elevazione tolleranza variazione Addetti", il limite è aumentato al 20% del numero dichiarato, col minimo di due unità.

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del numero di Addetti in misura superiore al limite sopra indicato, **almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alle Garanzie a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intendono cessate alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso **l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.



Come si determina il numero degli Addetti ai fini della relativa dichiarazione?

ESEMPIO

L'Assicurato ha:

- Soci lavoratori: 2
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3

Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato Limite di tolleranza numero addetti: 1

- Numero di addetti effettivi: 11

La Garanzia opera.

Esempio 2

- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero Addetti: 1
- Numero di Addetti effettivi: 15

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il numero di Addetti dichiarato (10) e il numero di Addetti effettivo (15), cioè al 66% dell'importo liquidabile.



Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del numero degli Addetti almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?

Esempio 1

- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti (10%): 2
- Numero di addetti effettivi: 11

La Garanzia opera.

Esempio 2

- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero Addetti: 1
- Numero di Addetti effettivi: 15

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il numero di Addetti dichiarato (10) e il numero di Addetti effettivo (15), cioè al 66% dell'importo liquidabile.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

La Garanzia opera per i danni che si verificano in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia della stessa.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

Per le Garanzie di:

- Responsabilità Civile verso terzi **la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro;**
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, se attivata, **il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia a Generali Italia solo degli infortuni oggetto di constatazione da parte di una pubblica autorità (ASL, Ispettorato del lavoro, Forze dell'ordine). Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve avvisare darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia. Del pari, deve dare comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o dai suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e deve trasmettere in maniera tempestiva atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. Generali Italia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti che riguardano sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che ha dato luogo alla richiesta di accertamento della responsabilità civile.**

L'Assicurato deve far pervenire in maniera tempestiva a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda o azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di Sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa** per il danno al quale si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.3 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto alla prestazione assicurativa e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui il risarcimento non può essere pagato.

Il pagamento è comunque effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato o dal terzo danneggiato.

General Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.



Art. 1.4 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

Le Garanzie operano fino a concorrenza dei Massimali indicati nelle specifiche sezioni della Scheda Riepilogativa in relazione alle Garanzie della sezione Responsabilità Civile verso terzi; oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'articolo *Gestione della vertenza di danno e spese legali*.

Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto, i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Il "Massimale per Sinistro" rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Sinistro.

Nell'ambito di questo:

- il "Massimale per persona" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso terzi) il limite massimo di indennizzo per tutti i danni relativi a ciascuna persona che è deceduta o che ha subito lesioni corporali;
- il "Massimale per prestatore di lavoro" rappresenta (nell'ambito della garanzia accessoria Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) il limite massimo di indennizzo per tutti i danni relativi a ciascun prestatore di lavoro deceduto o che ha subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di indennizzo per i danni a cose di terzi;



Come operano i Massimali per Sinistro, per persona, per danni a cose?

Nella Scheda Riepilogativa è per esempio indicato:

- un Massimale per Sinistro pari a 1.000.000,00 di euro
- un Massimale per persona (o prestatore di lavoro) pari a 500.000,00 euro
- un Massimale per danni a cose pari a 150.000,00 euro

A fronte di un Sinistro con:

- Danni corporali a due persone (A e B) valutati rispettivamente 600.000,00 euro e 300.000,00 euro
- Danni materiali a più persone valutati cumulativamente 200.000,00 euro

vengono pagati:

- 500.000,00 euro al soggetto A che ha subito danni per 600.000,00 euro
- 300.000,00 euro al soggetto B che ha subito danni per 300.000,00 euro
- 150.000,00 euro complessivi a vari soggetti che hanno subito Danni materiali per 200.000,00 euro.

⁵ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni.

⁶ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni

⁷ Art. 583 (Circostanze aggravanti) del Codice penale Legge 20 maggio 2016 n. 76 – "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successive modifiche e integrazioni.

⁸ Legge 20 maggio 2016 n. 76 – "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successive modifiche e integrazioni.

⁹ Ai sensi dell'art. 2049 (Responsabilità dei padroni e dei committenti) del Codice civile

¹⁰ Legge 20 maggio 2016 n. 76 – "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successive modifiche e integrazioni.

¹¹ Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile)

¹² Legge 20 maggio 2016 n. 76 – "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successive modifiche e integrazioni.

¹³ Art. 2359 (Società controllate e società collegate) del Codice civile.

¹⁴ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – Proprietà del Fabbricato

Sezione attivabile per i seguenti codici attività:

- 904 - Ambulatori di fisioterapia, Osteopatia
- 905 - Club sportivi, Palestre sportive, Palestre per discipline olistiche, circoli ricreativi/dopolavoro con Palestre o impianti sportivi
- 914 - Istituti di formazione
- 916 - Sedi di pubblica sicurezza



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia, di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni materiali e Danni corporali involontariamente causati a terzi, in qualità di proprietario dell'Immobile o della parte dell'Immobile, in seguito denominati Locali, la cui ubicazione è indicata nella Scheda Riepilogativa e adibiti a:

- attività di servizio, come identificata nella Scheda Riepilogativa;
- attività accessorie.

La Garanzia comprende anche la responsabilità civile connessa a:

- a) impianti fissi al servizio dei Locali, compresi gli ascensori e le antenne e tutto quanto è considerato Immobile per natura o destinazione; **i danni che derivano da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguono a rotture accidentali di tali impianti;**
- b) Serramenti, porte, finestre, tappezzerie e rivestimenti, affreschi, statue e decorazioni **se non apportati dal conduttore dei Locali;**
- c) le dipendenze, anche staccate, che si trovano negli spazi adiacenti e pertinenti e le recinzioni;
- d) gli spazi adiacenti e pertinenti ai Locali, comprese le aree tenute a giardino, **con l'esclusione di strade, anche pedonali, e aree adibite alla circolazione di veicoli;**
- e) la qualità di condomino, per i danni causati dalle parti comuni, **solo per la quota di responsabilità, escluso il maggiore onere che deriva da obblighi solidali con gli altri condomini.**



Quali responsabilità per il proprietario di un fabbricato?

La responsabilità civile del proprietario di un fabbricato è soggetta a un regime rigoroso:

- in caso alla rovina (totale o parziale) dell'edificio dove essere lui a provare che la rovina che ha provocato un danno a terzi non è dovuta a difetto di manutenzione o è dovuta a vizio di costruzione
- in caso di danni a terzi non dovuti a rovina dell'edificio, per liberarsi dalla responsabilità, deve addirittura provare che si tratta di un caso fortuito

Dal momento che il possesso dei Locali resta al proprietario anche quando sono ceduti in locazione (il conduttore ne ha solo la detenzione), anche in caso di locazione degli stessi, la responsabilità del proprietario permane in gran parte (viene meno solo la parte legata alla conduzione).

DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

Che cosa è assicurato

La copertura opera anche per i danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali:

- dell'utilizzo di beni
- di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi

se conseguono a un danno indennizzabile in base alla Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

La copertura per tali danni opera fino a concorrenza del 20% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la Garanzia.





Come funziona il limite di copertura per i danni da interruzione di attività?

Esempio

Massimale per Sinistro per la Garanzia Responsabilità Civile Proprietà del Fabbriato: 1.000.000,00 di euro

Limite per interruzione di attività di terzi: euro 200.000,00 per Sinistro (20% del Massimale per Sinistro)

Limite per interruzione di attività di coloro che occupano i locali assicurati: euro 150.000,00 per Sinistro e annualità assicurativa (valore più basso tra il 20% di 1.000.000,00 di euro e 150.000,00 euro)

COMMITTENZA LAVORI

Che cosa è assicurato

Per i danni causati da lavori che hanno per oggetto i Locali, la Garanzia opera se:

- i lavori spettano al proprietario Assicurato
- e il proprietario Assicurato li affida, in qualità di committente, a imprese o prestatori d'opera nel rispetto della legislazione vigente.

La copertura opera anche per danni che dipendono da fatto doloso di persone addette ai suddetti lavori delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo Persone non considerate terzi, della sezione "Che cosa NON è assicurato?", sono considerati terzi i prestatori d'opera non dipendenti dell'Assicurato e il personale di imprese di cui lo stesso si avvale in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l'esecuzione di lavori che hanno per oggetto i Locali. **Tale deroga opera solo per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento dei lavori che causano Danni corporali.**

La Garanzia opera anche per i danni dei quali l'Assicurato è tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori che rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro¹⁵ **alle seguenti condizioni:**

- se risultano designati in conformità della normativa vigente in materia:
- Responsabile dei lavori,
- Coordinatore per la progettazione,
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori,

in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei relativi incarichi;

- se i lavori sono affidati a imprese che esercitano regolarmente l'attività edile e impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente.

Ci sono limiti di copertura

Per i Danni corporali subiti da prestatori di lavoro, la Garanzia opera con una Franchigia di 3.000,00 euro per persona infortunata e, quando soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, solo se sono in regola con essa al momento del Sinistro e, quando soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, solo se sono in regola con essa al momento del Sinistro.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per danni che derivano da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- attività svolte in luoghi qualificabili ai sensi di legge come ambienti sospetti di inquinamento o confinanti¹⁶ (a titolo di esempio, sono lavori confinanti quelli svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche o stive).

Resta fermo che sono considerati terzi coloro che, anche se partecipano ad attività che hanno per oggetto i Locali (per esempio, pulizia, sorveglianza), subiscono il danno a seguito di un rischio imputabile alla proprietà durante lo svolgimento delle loro mansioni, **se tale danno non è conseguenza diretta delle mansioni svolte.**

DANNI SUBITI DA COLORO CHE OCCUPANO I LOCALI

Che cosa è assicurato

La Garanzia opera anche per i Danni materiali e per i relativi danni da interruzioni o sospensioni di attività subiti da coloro che occupano i Locali.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per i danni:



- da mancato uso dei Locali causati da lavori che hanno per oggetto o comunque si svolgono nei Locali stessi;
- a cose detenute da coloro che occupano i Locali causati da lavori edili di qualunque tipo o da lavori di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera

- per i danni a cose (compresi i Veicoli) detenute da coloro che occupano i locali, fino a concorrenza, per Sinistro e per annualità assicurativa, del Massimale per danni a cose indicato nella Scheda Riepilogativa o, se inferiore, dell'importo di 250.000,00 euro;
- per danni da interruzione o sospensione di attività subiti da coloro che occupano i Locali, fino a concorrenza, per Sinistro e per annualità assicurativa, del 20% del Massimale per Sinistro con il massimo di 150.000,00 euro.

PARCHEGGIO

Che cosa è assicurato

La copertura opera anche per le aree di pertinenza dei Fabbricati o locali in cui l'Assicurato svolge l'attività adibite a parcheggio, **se la superficie dell'area adibita a parcheggio non è superiore a 300 metri quadri**. Il limite è elevato a 1.500 metri quadri se è richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "Parcheggio esteso".

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per la responsabilità che deriva da:

- mancata custodia dei Veicoli;
- insufficiente segnaletica stradale.

Sono inoltre esclusi i danni:

- ai Veicoli da mancata asportazione di neve o ghiaccio dall'area di circolazione;
- ai Veicoli causati da Inondazione o Allagamento;
- alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno;
- da mancato uso dei Veicoli o delle cose che si trovano sui Veicoli stessi o al loro interno.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro per ogni Veicolo danneggiato.

Se, al momento del Sinistro, il limite dimensionale del parcheggio risulta superato di oltre il 20%, la copertura dovuta è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite numerico stabilito sopra e la dimensione effettiva del parcheggio.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Persone non considerate terzi

- a) tutti coloro che sono in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio e tutti coloro che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno come conseguenza diretta della loro partecipazione a un'attività che ha per oggetto i Locali e le relative pertinenze e accessori, salvo quanto previsto al paragrafo COMMITTENZA LAVORI dell'articolo *Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato*;
- b) quando l'Assicurato è una persona fisica:
 1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
 2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini di legge¹⁷, genitori e figli;
- c) quando l'Assicurato non è una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b), punti 1. e 2.;
 - le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, e i loro amministratori.

Art. 2.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni che derivano da:



- a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) detenzione o impiego di esplosivi;
- c) amianto o da prodotti che contengono amianto;
- d) onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- e) circolazione, anche in aree di pertinenza dei Locali equiparate a strade di uso pubblico, di veicoli a motore e di Natanti e Imbarcazioni a motore e di aeromobili;
- f) Furto;
- g) umidità, stillicidio e insalubrità dei Locali in genere;
- h) impiego di macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non ha compiuto il sedicesimo anno di età;
- i) attività svolte da coloro che occupano i Locali e, in ogni caso, dei quali l'Assicurato deve rispondere¹⁸;
- j) atto doloso che colpisce il Sistema Informatico dell'Assicurato mediante accesso illegale allo stesso o ai Dati in esso contenuti, intercettazione di trasmissioni di dati, interferenza che causa danneggiamento, divulgazione, mancata disponibilità di Dati, esclusi anche i danni che derivano da virus informatici o malware (per tale si intende qualsiasi codice non autorizzato che si replica attraverso un sistema informatico o una rete, comunque denominato - computer virus, logic bomb, worm, trojan horse o in altro modo);
- k) inquinamento;
- l) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- m) alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono inoltre esclusi i danni a:

- n) cose trasportate, rimorchiate, sollevate anche con l'ausilio di impianti fissi al servizio dei Locali;
- o) cose altrui da Incendio, Esplosione o Scoppio;
- p) cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo;
- q) le cose che si trovano sui Veicoli o al loro interno (in caso di danni a veicoli);

Sono sempre esclusi:

- i danni dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e che non derivano in modo diretto dalla legge;
- i risarcimenti a carattere punitivo.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Franchigia per danni a cose

Per i danni a cose la copertura opera con una Franchigia di 150,00 euro per Sinistro e per danneggiato.

Art. 3.2 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

Art. 3.3 Opzione Franchigia

Se valorizzata l'opzione "Franchigia RCT", la copertura opera con la Franchigia indicata nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Tale Franchigia sostituisce ogni minore importo di Franchigia o minimo di Scoperto previsto per le singole coperture.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve inviare denuncia scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuta conoscenza¹⁹

La denuncia **deve contenere**:

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato **deve**:

- far pervenire in maniera tempestiva a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile²⁰;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

- comunicare subito richieste, domande o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
- mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non disponibili subito, che è possibile acquisire, per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
- trasmettere in maniera tempestiva a Generali Italia ogni atto giudiziario che gli viene notificato;
- collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
- produrre la documentazione in suo possesso o, se non disponibile subito, che può acquisire;
- comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.



Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro 30 giorni** da quando il Contraente/Assicurato o il terzo danneggiato ha accettato l'offerta.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente o dell'Assicurato relativamente al Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.5 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

La copertura opera fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la Garanzia Responsabilità Civile proprietà del Fabbriato, oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti indicati all'articolo *Gestione della vertenza di danno e spese legali*.

Sono salvi i diversi limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Gli importi di Franchigie e gli Scoperti previsti nelle Condizioni Specifiche che regolano la Garanzia o pattuiti in Polizza, sono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.

Il Massimale "per Sinistro" indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Sinistro.

Nell'ambito di esso:

- il Massimale "per persona" rappresenta il limite massimo di Indennizzo per tutti i danni relativi a ciascuna persona deceduta o che ha subito lesioni corporali;
- il Massimale "per danni a cose" rappresenta il limite massimo di Indennizzo per i danni a cose, compresi gli animali, relativi a tutte le persone danneggiate.

Tali Massimali sono, a ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del contratto, la copertura - sempre nei limiti convenuti - opera in eccedenza alle Garanzie previste dalle suddette polizze.

¹⁵ Decreto legislativo 9 aprile 2018 n. 81 come successivamente aggiornato e integrato.

¹⁶ Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 – "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

¹⁷ Legge 20 maggio 2016 n. 76 – "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successive modifiche e integrazioni.

¹⁸ Ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile.

¹⁹ Art. 1913 (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro) del Codice civile.

²⁰ Art. 1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio) del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal Decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesaalegale@pec.das.it, Numero da chiamare **800 572 572** (+39 02 5824 0565 dall'estero) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS. A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Spese assicurate

Generali Italia assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, fino a concorrenza delle somme assicurate indicate nella Scheda Riepilogativa, l'onere delle spese che conseguono al verificarsi di un Sinistro che ha dato luogo alle vertenze o ai procedimenti elencati nell'articolo *Vertenze assicurate* e che coinvolgono:

- la proprietà o la conduzione dei locali, in quanto in capo a uno degli Assicurati
- le parti comuni dei locali, come definite dall'art. 1117 del Codice civile, limitatamente alla quota a carico degli Assicurati
- le aree di pertinenza del fabbricato, tranne le strade private, allo stesso adiacenti anche tenute a giardino.

Le spese oggetto di copertura sono le seguenti:

- a) di assistenza in sede stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato della gestione della vertenza (se il fatto dannoso si è verificato - o, in caso di giudizio, è processualmente trattato - in uno degli Stati esteri indicati nell'articolo *Validità territoriale*, l'Assicurato può avvalersi di due legali, uno patrocinante in Italia e uno davanti all'Autorità Giudiziaria estera competente);
- c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con il limite di 3.000,00 euro per vertenza;

- d) per l'intervento di un perito o di un consulente tecnico d'ufficio, o di un consulente tecnico di parte;
- e) di giustizia;
- f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con esclusione di quanto deriva da vincoli di solidarietà;**
- g) che conseguono a una transazione autorizzata da DAS (**le spese della controparte sono comprese se sono state autorizzate da DAS**);
- h) per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientra in garanzia deve essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
- l) attinenti all'esecuzione forzata.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con il limite dei primi due tentativi;

- m) per l'indennità che spetta agli Organismi di mediazione, **se posta a esclusivo carico dell'Assicurato e non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo e con esclusione di quanto deriva da vincoli di solidarietà.**

Ci sono limiti di copertura

Tale spesa è rimborsata nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità che spettano agli Organismi pubblici;

- n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se la relativa spesa non è riconosciuta all'Assicurato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.**

Vertenza stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.



Art. 1.2 Vertenze assicurate

La Garanzia opera per le seguente vertenze:

- procedimenti che hanno a oggetto imputazioni per Delitto colposo o Contravvenzione a carico dell'Assicurato;
- procedimenti che hanno a oggetto imputazioni per Delitto doloso o preterintenzionale, se il giudizio si conclude con Sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento nel merito e nei casi di Derubricazione del reato da doloso a colposo e di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, **ferma restando l'esclusione per tutti i casi di Estinzione del reato**;
- opposizioni o impugnazioni contro i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie o interdittive per violazioni o inosservanze dei seguenti decreti (come successivamente modificati e integrati) e normative:
 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro²¹ ;
 - Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali²²**con esclusione dei procedimenti davanti al Garante**;
- controversie relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
- controversie relative a danni che terzi sostengono di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato (in caso di coesistenza di Garanzia di Responsabilità Civile, secondo le modalità definite all'articolo *Coesistenza di assicurazione Responsabilità civile*);
- controversie civili o procedimenti che derivano dalla caduta accidentale di alberi o loro parti;
- controversie individuali di lavoro con i dipendenti con mansioni di portiere dello stabile;

Ci sono limiti di copertura

In caso di controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che chiede il riconoscimento dello stato di lavoratore dipendente, la copertura opera se la richiesta della controparte è integralmente respinta con provvedimento definitivo.

Questa copertura è prestata solo in favore del Contraente.

- controversie relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture di beni o di servizi diversi da quelli assicurativi, inerenti ai locali, **se il valore della vertenza supera 2.500,00 euro**; se nel contratto stipulato con il fornitore è previsto il ricorso all'arbitrato, sono comprese anche le spese per arbitrati a cui si ricorre per dirimere le vertenze contrattuali;
- controversie relative ai Danni materiali e corporali causati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento provocato da rottura improvvisa di impianti e condutture.

Cosa NON è assicurato

La copertura non opera per i procedimenti penali.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con applicazione di uno Scoperto pari al 10% del valore del danno con un minimo di 1.000,00 euro per Sinistro;

Ci sono limiti di copertura

Per le vertenze diverse da quelle previste alla lettera h), la Garanzia opera se **il valore economico** oggetto della controversia, del procedimento o della sanzione amministrativa **è pari o superiore a 500,00 euro**.



Come opera lo Scoperto?

Esempio

Per la Garanzia sono previsti:

- uno Scoperto del 10% col minimo di 1.000,00 euro per Sinistro
- uno specifico limite massimo di Indennizzo di 25.000,00 euro.

CASO 1

Sinistro con danni a terzi per 30.000,00 euro:

L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 25.000,00 euro, cioè il minore importo tra:

- il danno ridotto dello Scoperto: 27.000,00 euro (30.000,00 - 3.000,00)
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro

CASO 2

Sinistro con danni per 5.000,00 euro

L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 4.000,00 euro, cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello Scoperto: 4.000,00 euro (5.000,00 - 1.000,00 poiché il minimo di Scoperto è maggiore del 10% del danno, pari a 500,00 euro);
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali



Le esclusioni indicate nel presente articolo sono sempre operanti senza alcuna possibilità di deroga.

L'assicurazione non opera per le vertenze e i procedimenti che hanno a oggetto o derivano da:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti che conseguono a eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- b) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, di terrorismo, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato ha preso parte;
- c) atto doloso che colpisce il sistema informatico dell'Assicurato tramite accesso illegale allo stesso o ai dati in esso contenuti, intercettazione di trasmissioni di dati, interferenza che causa danneggiamento, divulgazione, mancata disponibilità di dati intendendosi esclusi anche i danni che derivano da virus informatici o malware (inteso per tale qualsiasi codice non autorizzato che si replica attraverso un sistema informatico o una rete in qualunque modo denominato - computer virus, logic bomb, worm, trojan horse e simili);
- d) imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell'Assicurato, a eccezione dei casi di assoluzione o proscioglimento nel merito pronunciata con sentenza inappellabile, Derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- e) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- f) materia fiscale e tributaria;
- g) circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di natanti e imbarcazioni;
- h) beni immobili diversi da quelli indicati in Polizza;
- i) attività professionale o commerciale svolta dagli Assicurati;
- j) compravendita, permuta o costruzione di immobili o contratti di leasing immobiliare;
- k) il recupero del credito, canoni di affitto o pigioni;
- l) abbattimento o potatura di alberi;
- m) vertenze di lavoro diverse da quelle previste dall'articolo *Vertenze assicurate*;
- n) rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- o) rapporti tra soci o amministratori e tra società e amministratori;
- p) diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- q) rapporti con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- r) controversie con Generali Italia o con DAS.

Generali Italia infine non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende e oneri fiscali che si presentano nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per:

- il contributo unificato;
- l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, se l'Assicurato non può portarla in detrazione.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La Garanzia non opera per vertenze e procedimenti che hanno a oggetto o derivano da:

- a) materia amministrativa;
- b) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
- c) materia di diritto civile;
- d) richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - in caso di dolo dell'Assicurato,
 - se il Sinistro rientra nei casi di Scoperto o Franchigia previsti per le singole Garanzie;
- e) rapporti tra due o più soggetti Assicurati con il presente contratto;
- f) procedure arbitrali, salvo quanto previsto alla lettera h) dell'articolo *Vertenze assicurate*.

Art. 3.2 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.



Dove vale la copertura?



Art. 4.1 Validità territoriale

Le Garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e le cui vertenze devono essere trattate negli uffici giudiziari di:

- tutti i Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Operatività della Garanzia Protezione Legale

La copertura opera per le controversie o i procedimenti determinati da Sinistri che si sono verificati:

- a) **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, nei casi di inadempimento contrattuale;**
 - b) dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione, negli altri casi,
- e se l'Assicurato è venuto a conoscenza di tali vertenze entro dodici mesi** dalla cessazione del periodo di validità delle Garanzie.

Ai fini di quanto sopra, la data del Sinistro si identifica:

- in sede penale: con il momento in cui, nella denuncia, si ritiene che ha avuto inizio il compimento del reato;
- in sede civile: con il momento in cui la parte attrice sostiene che ha avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento;
- in sede amministrativa: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito.

Se il fatto si protrae attraverso più atti successivi, si considera avvenuto nel momento in cui si suppone che è stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Per le controversie individuali di lavoro previste alla lettera g) dell'articolo *Vertenze assicurate*, **nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro si identifica col giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.**

Se il contratto ne sostituisce, senza interruzione, un altro con Generali Italia con copertura analoga a quella attivata con la presente sezione disciplinata con lo stesso regime di validità temporale:

- il termine di cui alla lettera a) decorre:
 - dal giorno in cui ha avuto effetto il contratto sostituito, per le prestazioni e somme assicurate da quest'ultimo già previsti;
 - dal giorno in cui ha effetto il nuovo contratto per le diverse prestazioni o le maggiori somme previste dalla copertura attivata nel nuovo contratto.
- **se l'Assicurato viene a conoscenza della controversia solo nel periodo di efficacia del nuovo contratto, la Garanzia opera alle condizioni normative del nuovo contratto ed entro i limiti di Indennizzo previsti dal contratto sostituito**, anche se la controversia stessa è originata da fatti che si sono verificati nel periodo di efficacia del contratto sostituito.

In caso di modifica dei limiti di Indennizzo della Garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da fatti accaduti prima della modifica stessa, continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Art. 5.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile

Se è attiva la Garanzia Responsabilità Civile verso terzi o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile in regola col pagamento dei premi e che offre copertura agli stessi fatti di cui alla presente Garanzia, quest'ultima **opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla copertura di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza**. In tali casi, la presente Garanzia opera solo se è cessato l'interesse dell'assicuratore di responsabilità civile alla gestione della vertenza e questo ha adempiuto agli obblighi relativi alle spese di resistenza che spettano all'assicuratore stesso²³.

La Garanzia opera a primo rischio in tutti gli altri casi.

²¹ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni.

²² GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

²³ Art. 1917 (Assicurazione della responsabilità civile) del Codice civile, terzo comma: "Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse"

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia della vertenza

La denuncia di Sinistro deve essere subito effettuata con una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800 572 572 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00) e al numero +39 02 58 240 565 , per le richieste dall'estero.**
Un operatore raccoglie la denuncia, indica informazioni e documenti necessari per l'attivazione della Garanzia in base al tipo di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica.
2. **DENUNCIA SCRITTA:** la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro. Se manca idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

Per potersi avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, **l'Assicurato deve mettere subito a disposizione di DAS copia di ogni ulteriore atto o documento che gli è pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.**

In caso di procedimento penale, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale e comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.

Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, in modo diretto o con l'ausilio di professionisti da essa individuati²⁴. **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie (per esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica);
- l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia **se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.**

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare il legale;**
- **l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.**

Art. 1.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza



Per avere diritto alle prestazioni previste dalla copertura di Tutela legale, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni, a pena di decadenza dalle Garanzie previste:

- a) **deve denunciare il Sinistro subito e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare con tempestività DAS su ogni circostanza che rileva ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e ottenere da questa conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;** anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati²⁵; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;
- e) **senza la preventiva autorizzazione di DAS, non può concordare con la controparte una transazione o un accordo per risolvere la controversia che prevede a carico di Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato.** Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS rimborsa le ulteriori spese solo dopo aver verificato un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 1.4 Termini di liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della Garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, Generali Italia, entro 30 giorni:

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili:

- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;
- Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può comunque procedere per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a Generali Italia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione²⁶.

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano all'Assicurato mentre **spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari, fino a concorrenza dell'Indennizzo pagato.**

Art. 1.8 Limiti di indennizzo

La Garanzia vale fino a concorrenza dei Massimali indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.



Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Sinistro. Il Massimale per anno rappresenta il massimo esborso di generali Italia per più sinistri che verificano nella stessa annualità assicurativa. Sono salvi i differenti limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali. Se la Garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.

²⁴ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

²⁵ Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 147/2022, che riguarda la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, e successive modifiche e integrazioni.

²⁶ Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 che disciplina la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.



CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Verifiche e controlli

Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sugli elementi utilizzati per il conteggio del Premio e **il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e a esibire le documentazioni necessarie**, quali, a titolo di esempio, il Libro Unico del Lavoro, il bilancio approvato e il registro delle fatture e dei corrispettivi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le sezioni Responsabilità Civile verso terzi e Protezione Legale possono essere attivate e disattivate in modo autonomo le une dalle altre, **ferme le regole di dipendenza** tra Garanzie base e Garanzie accessorie nell'ambito di ciascuna sezione.

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza possono essere attivate solo se sono attive la sezione Responsabilità Civile verso terzi o la sezione Protezione Legale.

Se le sezioni Responsabilità Civile verso terzi e Protezione Legale sono entrambe attive e viene disattivata la prima, **ciò può comportare un aumento del Premio per la sezione Protezione Legale a causa della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta delle due sezioni.**



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

Generali Italia può recedere, **con effetto per tutte le Garanzie attivate con il presente Modulo**, in conseguenza della **denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il Modulo stesso**, effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia.

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso**.

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo, ferma la facoltà - prevista all'articolo *Recesso in caso di Sinistro* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO - di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo.

In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

